

Comune di ORIO LITTA
Provincia di lodi

***CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA
DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA
PRODUTTIVITA’
PARTE ECONOMICA ANNO 2016***

INDICE

TITOLO I°

Disposizioni Generali

- ART. 1 Ambito di applicazione , durata e contesto normativo di riferimento
- ART. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

TITOLO II°

Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

- ART. 3 Costituzione del Fondo di cui all’art. 31 CCNL del 22/01/2004

TITOLO III°

Utilizzo delle Risorse Stabili

- ART. 4 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. B) del CCNL dell’01/04/1999
- ART. 5 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell’indennità di comparto anno 2016
- ART. 6 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell’indennità al personale delle categorie A e B
- ART. 7 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell’indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori
- ART. 8 Utilizzo delle risorse stabili destinate al pagamento delle indennità di rischio
- ART. 9 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dei compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

TITOLO I°

Disposizioni generali

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE , DURATA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

Il Comune di Orio Litta, le OO.SS. rappresentative di categoria e la R.S.U. stipulano il seguente contratto collettivo decentrato integrativo, pare economica, per disciplinare gli ambiti e le materie di competenza della contrattazione decentrata e le modalità di conduzione delle relazioni sindacali nell'Ente, in conformità alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 22.01.2004.

Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo, fatta salva diversa decorrenza indicata nei singoli articoli da parte dei soggetti abilitati alla contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 10 del CCNL 01.04.1999 e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 5 del medesimo contratto, come modificato dall'art. 2 del CCNL 22.01.2004, concerne il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 per la parte economica, salvo conguaglio dipendente da rinnovi contrattuali e/o legislativi.

Le parti, altresì, convengono e si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuovi indirizzi legislativi e normativi, nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti i specifici punti del presente accordo.

Con l'introduzione dell'art. 1, comma 456, della legge 147-2013 (Legge di Stabilità 2014) ne è derivato che a partire dal 1 gennaio 2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2 bis, (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010).

Si evidenzia come nel confronto tra l'anno 2010 e l'anno 2014 non è intervenuta nessuna variazione nella consistenza del personale in servizio per cui nella costituzione del fondo per l'anno 2014 non è stata apportata nessuna variazione economica rispetto al fondo per l'anno 2010 negli elementi oggetto di confronto e controllo; pertanto sulla costituzione del fondo 2015 non si riflette nessuna decurtazione proveniente dalla costituzione del fondo 2014.

Ciò non di meno, la cessazione di un dipendente a far data dal 31 luglio 2015 inquadrato in categoria D, posizione economica D4 , ha determinato lo svincolo di risorse in termini di indennità di comparto , di RIA e di fondo per le progressioni orizzontali per il periodo dal 01.08.2015 al 31.12.2015 che sono tuttavia rimaste all'interno del perimetro del fondo a finanziamento degli altri istituti premianti ; ciò ha permesso di mantenere il finanziamento di tutti gli istituti contrattuali previsti nel fondo dello scorso anno senza ricorrere a risorse variabili , determinando con ciò in valore assoluto una riduzione del fondo rispetto allo valore del 2014.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-

bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013.

In particolare, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, il MEF fa presente che la stessa "andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento".

L'Ente presenta la seguente situazione:

- dipendenti 1.1.2015: 6
- dipendenti 31.12.2015: 5
- MEDIA 5,5
- dipendenti 1.1.2016: 5
- dipendenti 31.12.2016: 5
- MEDIA 5

Utilizzando il metodo della semisomma suggerito dalla RGS e dall'ARAN, il confronto andrà fatto tra i 5,5 dipendenti di media del 2015 con i 5 del 2016 e quindi il fondo nell'anno 2016 subirà una riduzione in valore percentuale del 9,1% ed in valore assoluto di € 1.734,32 . Va ricordato, infatti, che nel 2015 l'ente non aveva alcun obbligo di riduzione proporzionale del fondo sulla base dei dipendenti ma la riduzione del personale inciderà sulla base di calcolo del fondo del 2016.

ART. 2 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

Dato atto che:

1"le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01);

2le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato; l'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II°

Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22.01.2004

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, viene costituito in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22.01.2004; tuttavia nell'applicazione del citato articolo 31 bisogna altresì tener conto di quanto riportato nella dichiarazione congiunta n. 19 dello stesso CCNL 22.01.2004 e di quanto disposto dall'art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010 n. 122.

Per l'anno 2016 il fondo risulta così costituito:

1 risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate e così composte

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016				
CONTRATTO	DESCRIZIONE			IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art.14, commi da 1 a 4, risorse derivanti dalla riduzione delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario	€		54,00
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2, CCNL 22/01/2004	€		7.689,12
€ C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.	€		3.257,81
C.C.N.L. 05/10/2001 Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997 C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999	€		2.543,42
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con decorrenza 01/01/2000	€		1.521,65
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001	€		1.027,04
€945,87 C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001	€		828,26
C.C.N.L. 11/04/	2008 Art.4 comma 1 incremento 0,50% del monte salari anno 2003	€		945,87
C.C.N.L. 09/05/2006	Art.8 comma 2 incremento 0,60% del monte salari anno 2005	€		1.191,35
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI		€		19.058,52
			2015	2016
	Personale inizio anno 01.01		6	5
	Personale fine anno 31.12		5	5
	Personale dell'anno con metodo semi somma		5.5	5
	% riduzione		9,1%	
	Riduzione da apportare al fondo		€ 1.734,32	
	FONDO 2016		€ 17.324,20	

Le risorse aventi carattere di stabilità hanno subito una decurtazione di € 1.734,32 a seguito della cessazione di un dipendente ed alla conseguente rideterminazione del fondo con il metodo delle semi somma come indicato all'art. 1.

*2*risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 dello stesso CCN.

Anche per l'anno 2016 non si è finanziato il fondo utilizzando risorse variabili in quanto si sono liberate risorse in termini di indennità di comparto e di fondo per le progressioni orizzontali a seguito della cessazione di un dipendente per quiescenza avvenuta in data 31.07.2015; tali risorse sono tuttavia rimaste all'interno del perimetro del fondo a finanziamento degli altri istituti premianti, permettendo di mantenere il finanziamento di tutti gli istituti contrattuali previsti nel fondo dello scorso anno senza ricorrere a risorse variabili.

TITOLO III°

Utilizzo delle Risorse Stabili

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

ART. 4 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI GIA' EFFETTUATE – ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL'1.4.1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di : cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. In tal modo le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nel successivo titolo IV. Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all'interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.

Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.

A seguito della cessazione dal servizio per pensionamento della dipendente F.B. a far data dal 31 luglio 2015, le risorse che sarebbero state destinate su base annua al finanziamento della progressione orizzontale in godimento alla dipendente vengono destinate, sempre all'interno del fondo medesimo, al finanziamento delle risorse per il miglioramento dei servizi.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2016 ammontano a complessive € 8.910,73 (A.R. € 1.786,59; C.P.P. € 1.751,88M.B.

€ 2.600,17; S.F. € 1.572,52; M.C. €1.199,57).

ART. 5 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2016

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2016, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 comma 4 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.01.2004.

Non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.

Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

Per l'anno 2016 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a:

Dipendente	Categoria all'01/01/16	Indennità di comparto complessiva anno 2016
		finanz. con risorse decentrate
n. 1D - PT n. 3	C	€ 183,00 € 1.492,56 (V.U. mese € 41,46)
n. 2	B	€ 853,92 (V.U. mese € 35,58)
TOTALE FINANZIATO CON RISORSE DECENTRATE STABILI		€ 2.529,48

ART. 6 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' AL PERSONALE DELLE CATEGORIE A e B1.

Ai sensi dell'art. 32 , comma 9 , del CCNL del 22.1.2004 è confermata per il personale assunto in profili collocati nelle categorie A e B, posizione economica B1, compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale nella categoria, l'indennità di €. 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4 , comma 3 , del CCNL 16.7.1996, come confermato dall'art. 28 del CCNL 01.04.1999.

L'importo complessivo determinat0 per l'anno 2016 pari a €. 129,12 come si evince dal prospetto sottoriportato:

N. dipendenti	Categoria	Importo annuo indennità spettante
1 (F.S.)	B	€ 65,56
1 (C.M.)	B	€ 64,56
TOTALE		€ 129,12

ART. 7 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI.

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità nella misura massima di €. 300,00 annui lordi.

Per la corresponsione e l'applicazione di detta indennità valgono gli stesi criteri generali in caso di: riduzione per rapporto di lavoro a tempo parziale, esclusione, unicità, continuità, fissità e ricorrenza.

La stessa verrà riconosciuta in sede di liquidazione delle risorse per le politiche di sviluppo.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Tipologia di responsabilità	n. dipendenti interessati	Somma prevista
Ufficiale di stato civile e anagrafe	1 (B.M..)	€ 300,00
TOTALE		€ 300,00

ART. 08 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI RISCHIO

1. Per effetto dell'art. 17, comma 2, lett. d) del C.C.N. L. 01.04.1999, le risorse di cui all' [art. 15](#) del medesimo contratto sono finalizzate al pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. [11](#), [comma 12](#), [13](#), [comma 7](#), e [34](#), [comma 1](#), [lett. f](#) g) ed h) del DPR 268/1987, dall' [art. 28](#) del DPR 347/1983, dall' [art. 49](#) del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.09.2000, è corrisposta:

- a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di diretta e continuativa esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale ;
- b) è quantificata in complessivi € 30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004);
- c) compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo Professionale N. Addetti	Somma Prevista	
OPERATORE ASA (erogazione mensile)	1 M.C.	€ 330,00
TOTALE		€ 330,00

ART. 9 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DESTINATI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, si destinano per l'anno in corso risorse stabili per finanziare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'importo pari a € 5.124,87.

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse stabili per l'anno 2016

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI		
CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - ANNO 2016		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio all'01/01/2009	€ 8.910,73
C.C.N.L. 01\04\1999	Art. 17 comma 2 – lettera i specifiche responsabilità del personale delle categorie B,C e D <i>Lettera aggiunta dall'art. 36, c. 2, del CCNL 22/01/2004</i>	€ 300,00
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 33 comma 4 - richiamo tabella D Indennità di comparto: importi da riconoscere al personale dipendente anno 2014	€ 2.529,48
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17, comma 2, lettera d) Indennità maneggio valori, rischio, disagio, turno	€ 330,00
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera a) e art. 18 Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 5124,87
C.C.N.L. 16/07/1996	Art. 4 - Indennità al personale delle categorie A e B da riconoscere per l'anno 2015	€ 129,12
TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI		€ 17.324,20